

Non c'è tregua per il nuovo ISEE: e ora cosa accadrà?

Commento a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato

Un commento a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato in relazione al conteggio dell'indennità di accompagnamento e di altre indennità nel calcolo dell'Isee per le persone con disabilità. Cosa accadrà ora? Basterà sfilare dal computo queste misure o sarà necessario rivedere il complesso dell'indicatore? Quali passaggi istituzionali sono necessari prima di rivedere le strumentazioni operative per la produzione delle certificazioni Isee? Quali incertezze pesano sugli enti locali? L'articolo mette a fuoco le diverse questioni aperte da questa ultima Sentenza, provando a far chiarezza sui pochi punti fermi.

a cura di Daniela Mesini - lunedì, marzo 21, 2016

<http://www.lombardiasociale.it/2016/03/21/non-ce-tregua-per-il-nuovo-isee-e-ora-cosa-accadra/>



Il Consiglio di Stato ha recentemente respinto il ricorso del Governo contro le [sentenze del TAR del Lazio](#) del febbraio 2015, che avevano dato ragione ad alcune associazioni di tutela di disabili circa l'esclusione dal calcolo dell'Isee dei redditi esenti ed un 'livellamento' delle franchigie tra disabili maggiorenni e minorenni. Viene quindi confermato e ribadito che l'indennità di accompagnamento e le altre indennità di natura risarcitoria non devono più essere conteggiate come reddito all'interno dell'Isee, in quanto non si tratta di trasferimenti monetari finalizzati a migliorare una situazione economica, quanto piuttosto a colmare una situazione di fragilità e di svantaggio. Anche le franchigie, cioè le somme da portare in detrazione in funzione della condizione di disabilità e differenziate, nel Dpcm 159, tra disabili maggiorenni e minorenni, dovranno essere uniformate. Occorrerà quindi rimettere mano all'indicatore.

Ma per correggere il Dpcm servirà del tempo: non sarà certo sufficiente un semplice atto amministrativo, ma una modifica normativa che segua il medesimo iter percorso per la sua approvazione originaria richiederà vari mesi. **Le modifiche del testo impongono il vaglio e il parere di diversi organi:** Conferenza delle Regioni, Corte dei Conti, Garante della Privacy, Commissioni di Camera e Senato, ulteriore avvallo del Consiglio di Stato, approvazione in Consiglio dei Ministri; senza contare poi i tempi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore effettiva. Per la piena operatività del nuovo strumento si dovranno poi attendere anche i decreti applicativi coi nuovi modelli-tipo di DSU e le modifiche al software INPS.

Al momento, infatti, l'Istituto Previdenziale non può modificare il suo software in assenza di indicazioni ministeriali, così come i CAF non hanno la facoltà di modificare le DSU e dunque le certificazioni ISEE riproducibili sono ancora quelle da Dpcm.

Quindi si tratta di operazioni complesse che rendono le sentenze non immediatamente applicabili nella sostanza in quanto, una volta modificato l'indicatore, si dovranno seguire dei passaggi obbligati legislativi amministrativi e tecnici.

Certo, si dovrà fare in modo di correre per cercare di fare la riforma nel minor tempo possibile e sarebbero auspicabili delle tempestive indicazioni da parte del Ministero rivolte agli enti erogatori, che forniscano indicazioni su come operare in questo periodo transitorio, prima dell'approvazione della nuova norma. **Il quadro applicativo infatti è quanto mai caotico e a rischio di contenziosi sul territorio, sia in merito alla produzione dei nuovi Isee, che con riferimento ad eventuali effetti retroattivi della sentenza** che renderebbero illegittimi circa un quarto degli Isee prodotti in quest'ultimo anno^[1].

E' comprensibile il disorientamento dei Comuni sia rispetto all'impossibilità di dare indicazioni certe e univoche ai cittadini, sia rispetto ad eventuali aumenti di spesa per le prestazioni rivolte a disabili. Già il monitoraggio del primo semestre di applicazione dell'indicatore da parte del Ministero^[2] aveva infatti evidenziato una consistente riduzione degli Isee per i nuclei con componenti disabili o non autosufficienti, specie con riferimento agli Isee più bassi, ed un incremento considerevole dell'incidenza degli Isee nulli (dall' 8,8% al 20,3%). Ora la fuoriuscita dell'indennità di accompagnamento dal calcolo dell'indicatore si potrebbe ragionevolmente tradurre in un ulteriore abbassamento degli Isee dei disabili. E' lo stesso presidente dell'INPS Boeri che in un [recente articolo sul Corriere](#) lancia l'allarme, presentando due simulazioni tipo che evidenziano come l'Isee possa abbattersi anche oltre il 50%, semplicemente togliendo i trattamenti legati alla disabilità. Certo si tratta di estremizzazioni dal momento che evidentemente **non basterà solo 'sfilare' le indennità dal computo della componente reddituale dell'indicatore, come sembra invece sottolineare il Consiglio di Stato. Essendo l'ISEE un complesso equilibrio di pesi e contrappesi, che includono anche franchigie e detrazioni, occorrerà bilanciare le modifiche, ragionevolmente apportando interventi migliorativi al testo che vadano anche oltre quanto richiesto dalle sentenze.**

Se fin d'ora è ragionevole ipotizzare che gli Isee zero resteranno tali, per gli Isee positivi occorrerà valutare caso per caso e comunque gli impatti non sono ad oggi prevedibili perché non ci è dato in alcun modo di sapere quali saranno le reali modifiche che verranno apportate all'indicatore, né tantomeno l'entità dei loro effetti combinati.

Quello che possiamo prevedere è che i correttivi avranno senz'altro un riverbero sulla spesa degli enti locali. I Comuni, dal canto loro, in questa ulteriore fase transitoria, in attesa di nuove indicazioni da parte del Governo centrale, hanno il potere di scongiurare eventuali 'emorragie' agendo ancora una volta sulle soglie di accesso alle prestazioni e sui profili tariffari, ribadendo nei regolamenti il carattere sperimentale dei nuovi criteri adottati, suscettibili di successive modifiche o integrazioni, alla luce delle

revisioni della normativa nazionale.

[1] Da recenti stime dell'INPS circa il 25% degli attuali ISEE conteggerebbe le indennità rivolte ai disabili.

[2] Nota monitoraggio II trimestre applicazione – quaderno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali, *Il nuovo ISEE. Monitoraggio del primo semestre*, Quaderni della ricerca sociale flash 35, 28 ottobre 2015.